

Rep. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**(SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE)**

**CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE \_\_\_\_\_**

TRA

Comune di Bra, (C.F.: 82000150043 – P. IVA 00493130041) con sede legale in Bra, (CN), Piazza Caduti per la Libertà n. 14 (in seguito denominato “Amministrazione” e “Ente”), rappresentato dall’arch. Filippo Ciceri, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_) nella qualità di Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 62 del 27/09/2023

- *concedente* -

E

\_\_\_\_\_ (in seguito denominato “\_\_\_\_\_”), rappresentato da \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_

- *cessionario* -

(di seguito denominate congiuntamente “parti”)

**PREMESSO CHE**

- in esecuzione degli indirizzi generali di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, alla deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile, nonché in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Ripartizione \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ è stata indetta la procedura per l’assegnazione in concessione di aree pubbliche \_\_\_\_\_

-

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Oggetto della concessione**

Il presente contratto ha ad oggetto la concessione amministrativa delle seguenti aree pubbliche:

- area sita in \_\_\_\_\_ identificata al Catasto Terreni del Comune di Bra al foglio n. \_\_\_\_\_ mappale/i nn. \_\_\_\_\_, come da planimetria allegata, attualmente libera/attualmente occupata da \_\_\_\_\_;
- area sita in \_\_\_\_\_ identificata al Catasto Terreni del Comune di Bra al foglio n. \_\_\_\_\_ mappale/i nn. \_\_\_\_\_, come da planimetria allegata, attualmente libera/attualmente occupata da \_\_\_\_\_.

**Articolo 2 – Durata della concessione**

La concessione in oggetto ha la durata di anni \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data di stipula della convenzione, che dovrà avvenire entro \_\_\_\_\_ giorni dalla data di aggiudicazione del bando.

E’ esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo e pertanto, salvo i casi di cessazione anticipata, la scadenza della concessione è fissata il giorno \_\_\_\_\_.

È prevista facoltà di proroga della concessione, pertanto il Concessionario dovrà inoltrare formale richiesta all’Amministrazione prima della scadenza fissata al comma precedente. In assenza di debita richiesta di proroga, le aree oggetto di concessione rientreranno nella piena disponibilità del Comune di Bra con obbligo del concessionario al pristino dei luoghi.

### **Articolo 3 – Importo della concessione**

Le aree di cui all'art. 1 del presente contratto sono concesse a fronte del pagamento del canone annuo di euro \_\_\_\_\_ al mq o frazione di mq .

Il canone di cui al periodo precedente potrà essere aggiornato ai sensi \_\_\_\_\_ .

Il mancato pagamento da parte dell'obbligato del canone comporta la riscossione coattiva. È fatta comunque salva la facoltà del Comune di procedere alla decadenza della concessione in oggetto.

### **Articolo 4 – Oneri a carico del concessionario**

Il concessionario si impegna a:

- pagare canone concessorio quale risulterà dall'applicazione \_\_\_\_\_ ;
- acquisire tutti i pareri autorizzativi e/o nulla osta necessari alla realizzazione delle opere succitate come stabilito dell'art. 57, commi 14 e 14-bis del D.L. 76/2020 convertito in L. 120 del 11 settembre 2020, in conformità ai regolamenti edilizi, di sicurezza e in ottemperanza al Codice della Strada;
- sottoporre il progetto al controllo ed alla verifica da parte degli Uffici comunali competenti;
- farsi carico della realizzazione delle opere, conformemente al progetto autorizzato entro i termini prestabiliti, a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti in materia ed in tema di sicurezza D.lgs. 81/2008
- acquisire e/o volturare, non oltre 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto - e mantenere per tutta la durata della concessione - le certificazioni di legge e autorizzazioni degli Enti preposti necessarie all'attività svolta mediante impiego dei beni oggetto della concessione previsti dalla normativa vigente, pena la risoluzione del contratto;
- garantire la standardizzazione della grafica dei punti di ricarica, compresa la loro personalizzazione sulla base delle richieste dell'Amministrazione, in modo da renderla univoca per tutte le stazioni di ricarica anche nel caso in cui siano gestite da operatori differenti, in modo da garantire una facile riconoscibilità dell'infrastruttura su tutto il territorio;
- esercitare la facoltà d'uso e di godimento delle aree e dei relativi impianti ivi insistenti per la durata della concessione in conformità alla destinazione d'uso previste dal bando, nonché nel rispetto della natura e qualità delle medesime;
- provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e dei relativi impianti ivi insistenti, e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità ed all'uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi;
- stipula di un'assicurazione di responsabilità civile e penale, con esclusivo riferimento alla concessione in oggetto, manlevando il Comune di Bra da qualsivoglia responsabilità;
- eseguire le opere entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla stipula del presente contratto di concessione;
- osservare tutte le prescrizioni contenute nel Bando di gara e dei relativi allegati.

Al termine della concessione il concessionario deve sgomberare le aree da tutti gli arredi fissi e mobili, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi entro 14 giorni. Al contrario, le migliorie e le addizioni apportate alle aree dal concessionario, saranno devolute gratuitamente al concedente, anche in caso di rinuncia all'utilizzo delle aree da parte del concessionario prima della scadenza della presente convenzione.

Il concessionario potrà nel corso della concessione eseguire anche altri interventi d'adeguamento e allestimento, previa espressa approvazione dell'Amministrazione Comunale ed acquisizione delle autorizzazioni degli Enti competenti. Anche per queste eventuali migliorie od adeguamenti i costi di realizzazione rimarranno totalmente a carico del concessionario senza diritto a pretendere, a qualsiasi titolo, rimborsi o compensi anche parziali ed il concedente al termine del presente contratto il concessionario dovrà procedere al ripristino dei luoghi entro 14 giorni. Diversamente il concedente le acquisirà a titolo gratuito.

In caso di mancato ripristino dei luoghi, è data facoltà al concedente di escussione della garanzia definitiva, anche parzialmente, senza diritto di rivalsa da parte del concessionario, per consentire le operazioni di ripristino dei luoghi.

La mutata destinazione d'uso delle aree o l'esecuzione dei lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno la risoluzione della concessione per fatto e colpa del concessionario.

Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi.

Il concessionario è responsabile sia verso il concedente sia verso terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'utilizzazione delle aree e dei relativi impianti.

La parte concedente è esonerata da responsabilità in caso di interruzione o mancanza di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi; l'Amministrazione comunale declina altresì ogni e qualsiasi responsabilità per danni futuri alle aree date in uso al concessionario, causati da infiltrazioni di acqua di scolo e/o provenienti da condotte in pressione e non, esistenti nell'area soprastante e circostante le aree oggetto di concessione.

#### **Articolo 5 – Manutenzioni ordinarie e straordinarie**

È a totale carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree oggetto di concessione e dei relativi impianti di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica.

Tutte le opere che verranno realizzate dal concessionario, nel periodo di validità della concessione, in relazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e dell'impianto, alle migliorie e addizioni, al cessare di detto rapporto per qualsiasi causa, resteranno in proprietà ed in uso dell'Amministrazione Comunale senza che il concessionario possa vantare alcun diritto in termini di indennizzo, rivalsa, ristoro o quant'altro.

#### **Articolo 6 – Deposito cauzionale definitivo**

Prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti – di cui al precedente articolo 4 – l'aggiudicatario costituisce un deposito cauzionale a favore del Comune di Bra infruttifero tramite fideiussione bancaria o assicurativa, pari a \_\_\_\_\_, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, codice civile, nonché la sua operatività, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta del Comune.

La fideiussione deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria/assicurativa.

La mancata costituzione del deposito cauzionale di cui al presente articolo determina la decadenza dell'assegnazione e l'assegnazione al concorrente che segue nella graduatoria.

Detto deposito cauzionale dovrà permanere valido per tutta la durata della concessione e verrà restituito alla scadenza della concessione, previa riconsegna delle aree ripristinate. Sarà, invece, incamerato dal concedente, salvo il risarcimento del maggior danno, nel caso in cui il concessionario, nonostante la preventiva diffida ad adempiere del concedente, si renda inadempiente anche ad uno solo degli obblighi del contratto, salvo, in ogni caso, i maggiori danni, l'obbligo della immediata ricostituzione, pena la decadenza della concessione.

#### **Articolo 7 – Responsabilità civile e penale e garanzia**

Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente contratto.

Il concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esercizio della concessione, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

A tale scopo il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione e per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe, si obbliga a stipulare, prima dell'avvio della stessa, polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con esclusivo riferimento alla concessione in questione, con massimale adeguato per il rischio di responsabilità civile e il rischio di conduzione delle aree, (compreso il rischio incendio e il ricorso terzi) comunque non inferiore ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) e con validità ed efficacia non inferiore alla durata del presente accordo.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico del concessionario. Eventuali scoperti o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'Amministrazione e del danneggiato.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la concessione in oggetto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00).

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Articolo 8 – Divieto di cessione del contratto e del credito**

E' vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

E' altresì vietata la cessione del credito nel corso di esecuzione del presente contratto.

In caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

#### **Articolo 9 – Decadenza della concessione**

Qualora il concessionario non proceda all'installazione delle stazioni di ricarica entro 180 (centottanta) giorni dalla stipula del contratto o comunque nelle tempistiche offerte, verrà disposta la decadenza della concessione delle aree; tale decadenza verrà applicata anche in maniera parziale alle sole aree sulla quale non è avvenuta l'installazione degli apparati di ricarica, nei tempi minimi su esposti od in quelli proposti dall'offerente, senza possibilità di rimborso delle spese eventualmente già sostenute e/o dei canoni già corrisposti all'Amministrazione.

In caso di mancato funzionamento della singola infrastruttura per oltre 20 giorni naturali e consecutivi, per cause non imputabili all'Amministrazione, nonché in ogni caso di grave inadempimento dell'affidatario, previa comunicazione di sollecito ad adempiere, l'Amministrazione avrà facoltà di recedere dalla concessione ai sensi dell'art. 1456 C.C. con obbligo in capo al Concessionario di rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi nel più breve tempo possibile e comunque entro 14 giorni lavorativi. In caso contrario, il dispositivo diverrà di proprietà del Comune di Bra che a suo insindacabile giudizio, deciderà se affidarla ad un gestore terzo o dismettere il dispositivo avendo facoltà di escutere la garanzia fideiussoria, di cui all'art. 14, anche parzialmente, senza possibilità di ricorso da parte del Concessionario, per consentire le operazioni di rimozione, smaltimento e ripristino dei luoghi.

Cause di decadenza totale della concessione:

- in caso di fallimento del concessionario o del venir meno nel suddetto dei requisiti a contrattare con la P.A.;
- sia debitore moroso nei confronti del Concedente per corrispettivi e/o oneri accessori maturati, o per qualunque altra causa;

- sub conceda in tutto o in parte gli spazi o comunque li ceda ad altri, anche gratuitamente;
- risulti gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di concessione.

In tali casi l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Articolo 10 - Recesso**

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata a.r. o PEC. Il preavviso è escluso nei soli casi di motivata assoluta urgenza.

In tal caso, dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, restituire le aree oggetto di concessione secondo quanto previsto all'art. 4 del presente contratto.

#### **Articolo 11 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Bra esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bra, con sede in piazza Caduti per la libertà, 14. Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso, al sito istituzionale del Comune di Bra, nella pagina “Privacy e Cookie” (link diretto: <https://comune.bra.cn.it/privacy>).

Il concessionario è obbligato e si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse al presente contratto, che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR”), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza di informazioni.

#### **Articolo 12 – Domicilio e controversie**

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il concessionario e il concedente eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione. Le comunicazioni tra le parti hanno luogo con l'utilizzo della PEC.

Tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in via bonaria, saranno deferite al giudice ordinario, con esclusione della competenza arbitrale.

Il foro competente è quello di Asti.

#### **Articolo 13 – Spese contrattuali**

La presente concessione è soggetta a registrazione in termine fisso e sconta l'imposta fissa di registro nella misura pro tempore vigente.

La registrazione verrà effettuata a cura del Concedente e la relativa spesa posta interamente a carico del Concessionario.

Restano interamente a carico del Concessionario le spese di registro, di stipula e di bollo o simili - certe ed eventuali, presenti o future - del presente atto.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico.

#### **Articolo 14 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia.

Letto confermato e sottoscritto

**IL CONCEDENTE** \_\_\_\_\_

**IL CONCESSIONARIO** \_\_\_\_\_